



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 48.11.2021/13548

del 04.06.2021

Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Incarichi di commissari straordinari di enti locali articolo 55 e 145 dell'O.R.EE.LL.

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali
(rif. nota prot.7353 del 20.05.21)

1. Con la nota in indirizzo Codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in ordine ai limiti di conferimento degli incarichi di commissario straordinario presso gli enti locali siciliani.

Al riguardo, vengono richiamate preliminarmente le disposizioni normative contenute negli articoli 55 e 145 dell'O.R.EE.LL., approvato con la l.r. 16/1963, così come successivamente modificati ed integrati.

Vengono, altresì, riportate le successive disposizioni con le quali *“il legislatore, regionale ha posto una serie di limiti al conferimento di tali incarichi”*, (art. 13 della l.r. 22/08 e comma 26 dell'art. 49 della l.r. 9/15), nonché le ulteriori disposizioni con le quali sono state apportate modifiche ai menzionati articoli 55 e 145 (art. 2 l.r. 26/14 e art. 35 l.r. 9/21).

Nonostante le disposizioni adottate nel tempo dal legislatore regionale, viene evidenziato, non è stata *“contemplata alcuna abrogazione espressa dell'art. 13, comma 3, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22”*.

Sembrerebbe, pertanto, che i limiti di conferimento degli incarichi possano essere elaborati come segue:

- in linea generale permane il limite massimo di un incarico di commissario straordinario presso gli enti locali previsto dall'art. 13, comma 3, della l.r. 22/08;

- per i dipendenti regionali (funzionari e dirigenti) nel limite massimo di due incarichi conferiti dall'amministrazione regionale, andrebbero ricompresi anche gli incarichi di commissari straordinari presso gli enti locali;

- per gli altri soggetti sussisterebbe il limite di cui all'art. 2 della legge regionale 26/14, secondo il quale non possono essere conferiti incarichi di commissario straordinario ai soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione Regionale.

Sulla esposta ricostruzione viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. Con riferimento al quesito formulato si osserva quanto segue.

La disciplina applicabile ai commissari straordinari degli enti locali è principalmente contenuta negli articoli 55 e 145 della Lr. n. 16/63, più volte modificati dal legislatore regionale.

I due articoli disciplinanti - rispettivamente - l'ipotesi di decadenza/scioglimento del consiglio comunale e del consiglio del libero consorzio sono sostanzialmente sovrapponibili.

Per quanto di rilievo ai fini del quesito sottoposto, si riportano - pertanto - esclusivamente i commi 1 e 5 bis dell'art. 55 - di identico tenore rispetto ai medesimi commi del successivo art. 145 - (in neretto: le modifiche da ultimo apportate dall'art. 35 della L.R. 9/21).

- comma 1: *“Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali, fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali o tra i dirigenti aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione **nel limite di due incarichi così come previsto al comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modificazioni** o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza”*.

- comma 5 bis: *“**Fermo restando quanto previsto dal comma 1, incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale**”*.

Inoltre, i soggetti individuati ai sensi dei menzionati articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, *“non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite”* in forza della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3, della Lr. 22/2008.

Dalla lettura delle richiamate disposizioni normative emerge che, in linea generale, possono essere nominati commissari straordinari:

- i dirigenti o i funzionari regionali in possesso dei requisiti individuati nel comma 1, **nel limite di due incarichi**;

- dirigenti dello Stato e segretari comunali - in servizio o in quiescenza - per i quali la disposizione non prevede alcun limite numerico, restando dunque - applicabili le disposizioni di carattere generale in materia.

Al riguardo si evidenzia che la materia di nomine e designazioni di competenza regionale (così come regolata dalle norme fondamentali e di carattere generale ivi richiamate: l.r. n. 35/76; l.r. n. 22/95, l.r. n. 19/97) era stata già oggetto della circolare n. 52066 del 30 dicembre 2019 diramata dalla Segreteria Generale, con la quale vengono fornite linee guida sull'applicazione delle *“norme fondamentali e di carattere generale”* contenute nelle leggi regionali nn. 35/76, 22/95 e 19/97.

Nell'apposito paragrafo dedicato al *“cumulo di incarichi”* è chiarito che – sulla scorta delle norme in atto vigenti - :

- le nomine ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione *“non sono cumulabili, fatta eccezione per soggetti nominati per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”*

- per *“i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi”*.

Ferma restando la disciplina di ordine generale sopra richiamata, tutte le nomine in questione incontrano la limitazione posta dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 22/08 che dispone la nullità dell'incarico conferito a chi è già titolare di un incarico di commissario straordinario presso un altro ente.

In linea con tale ultima disposizione i commi 5 bis degli articoli 55 e 145 della l.r. 16/63, stabiliscono una ulteriore limitazione disponendo che l'incarico di commissario straordinario non possa essere conferito a chi sia già titolare di un altro incarico conferito dall'Amministrazione regionale.

Ciò posto, pur evidenziando che le disposizioni contenute nei commi 1 e 5 bis di entrambi gli articoli della l.r. 16/63 più volte menzionati (nel testo oggi vigente) sembrano *“prima facie”* tra di loro in contraddizione, si ritiene di poter condividere la ricostruzione dei limiti vigenti prospettata da codesto Richiedente.

Più specificatamente, con riguardo ai soggetti estranei all'apparato amministrativo, vale - in linea generale il limite di un solo incarico - ma, con riguardo alla specifica nomina *de qua*, andranno applicate altresì le ulteriori limitazioni poste dall'art. 13, comma 3 della l.r. 16/2008 (i soggetti

individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, non possono assumere a pena di nullità incarichi di commissario straordinario in pendenza di altro incarico analogo presso altro ente) e dal comma 5 bis degli articoli 55 e 145 l.r. 16/63 (secondo il quale non possono essere conferiti incarichi di commissario straordinario a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale).

Le medesime restrizioni di carattere speciale valgono anche per i soggetti interni all'amministrazione regionale per i quali, però, in virtù delle modifiche di recente apportate dal legislatore, vige il limite di 2 incarichi conferibili nel cui computo non possono che essere ricompresi anche gli incarichi di commissario straordinario.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente

* * * * *

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16/6/1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8/9/1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente ufficio.

F.to il Funzionario
Avv. Marina Miceli

F.to il Dirigente
Avv. Francesca Marcenò

F.to L'AVVOCATO GENERALE
(Bologna)